

## **TI\_GERICHTE 32.2022.14 vom 28. April 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2022.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2022.14)

FR: TI\_GERICHTE 32.2022.14 du 28 avril 2022

IT: TI\_GERICHTE 32.2022.14 del 28 aprile 2022

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGGA) almeno al 40%. L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive che l'importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d'invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l'assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate. L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84) . Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222). 2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppriime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d'invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI. L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95). Condizione necessaria per

l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerne un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGa, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6). La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7). Nella STF 9C\_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C\_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C\_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2). Inoltre, con STF 9C\_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGa per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGa non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C\_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C\_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C\_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C\_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.5. Nel caso concreto, come visto al consid. 1.1, con decisione del 29 aprile 2015 la rendita intera è stata ridotta a metà, con effetto dal 1° giugno 2015, l'assicurata essendo stata ritenuta inabile al 50% in tutte le attività (doc. 104). Con comunicazione del 12 ottobre 2015 l'Ufficio AI ha confermato la mezza rendita (doc. 112). Pacifico è che rispetto alla precedente decisione del 29 aprile 2015, lo stato di salute dell'assicurata, valutato nell'ambito della presente revisione e conclusa con l'emissione della pronuncia contestata, è rimasto invariato. Infatti, sulla base del rapporto 2 marzo 2021 del medico curante e della documentazione fornita da lui (doc. 116), con annotazioni 14

maggio 2021 il medico SMR ha concluso per uno stato di salute stazionario (doc. 121).

2.6. Per quel che concerne l'aspetto economico, invece, come riportato sopra (cfr. consid. 1.2), dall'istruttoria è risultato che l'assicurata, abile al 50% in tutte le attività, dal 1° novembre 2018 al 30 aprile 2021 ha lavorato presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in qualità di segretaria con un pensus lavorativo del 50%. È stata l'assicurata stessa a terminare, mediante regolare disdetta, questo rapporto lavorativo, non per motivi medici ma per cambio datore di lavoro. Infatti, dal 1° maggio 2021 essa ha iniziato alla \_\_\_\_\_ l'attività di segretaria al 50% con un salario mensile di fr. 3'300. L'Ufficio ha accertato i salari percepiti, considerandoli come redditi da invalida. L'assicurata sostiene invece che siano da ritenere alla stregua di redditi senza invalidità.

2.6.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come ricordato nella recente STF 9C\_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]). Nella citata STF 9C\_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C\_329/2014 del 1° luglio 2014, consid. 5.2). Nel caso concreto, dalla decisione impugnata si evince che il reddito da valida è stato determinato, in analogia alla precedente decisione del 29 aprile 2015, "su base statistica RSS, in funzione dell'ipotetico esercizio in attività semplici, ripetitiva e non qualificate, settore femminile" adeguato al 2019 e 2020 e 2021. In sede di risposta di causa l'amministrazione ha pertinentemente spiegato che: "In occasione della decisione di riduzione della rendita del 08.05.2015 (recte: 29 aprile 2015) era stato ritenuto

un reddito da valido statistico relativo ad attività semplici e ripetitive, in virtù delle diverse attività svolte dall'assicurata nel corso della sua carriera lavorativa e del fatto che ella non disponesse di un diploma, nell'impossibilità di definire con verosimiglianza preponderante il reddito da lei percepito dell'attività indipendente che stava svolgendo. Va sottolineato che prima dell'insorgere del danno l'assicurata non ha incamerato un reddito maggiore a quello statistico dall'UAI e che risultava favorevole all'assicurata. Anche per il calcolo eseguito in occasione della revisione sfociata nella decisione qui impugnata è stato fatto utilizzando il relativo reddito statistico aggiornato al 2020 e 2021". La richiesta dell'assicurata di considerare quale reddito da valida i salari effettivamente percepiti quale segretaria non può essere accolta. In primo luogo va rilevato che senza l'insorgenza dell'invalidità essa avrebbe continuato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), l'attività indipendente, avendo aperto nel novembre 2010 il suo negozio per poi chiuderlo nel marzo 2011 per motivi di salute (cfr. Inchiesta per indipendenti del 3 agosto 2012 in doc. 63). Dopo che è subentrata la durevole incapacità lavorativa, grazie alla frequentazione di un corso di contabilità l'assicurata ha migliorato la sua residua capacità al guadagno, potendo lavorare come segretaria prima alla \_\_\_\_\_ e poi alla \_\_\_\_\_. Questo in conformità dell'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige infatti il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434). Quindi, malgrado il danno alla salute, l'assicurata è stata in grado di autointegrarsi, almeno in parte, ed ha conseguito delle entrate da attività salariale. Trattasi di redditi da invalida (cfr. consid. 2.6.2) e non da valido. Visto quanto sopra, l'applicazione dei dati statistici utilizzati dall'Ufficio AI va confermata. 2.6.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006). Ritornando al caso concreto – ricordato che, secondo costante giurisprudenza, ancora ribadita nella STF 9C\_790/2020 del 13 ottobre 2021, il reddito da invalido deve essere fissato sulla base della situazione professionale concreta, a condizione, tra l'altro, che in tale ambito l'assicurato sfrutti appieno la sua capacità lavorativa residua – correttamente l'Ufficio AI ha considerato quale redditi con invalidità i proventi salariali derivanti dall'attività di segretaria svolta a tempo parziale presso la \_\_\_\_\_, prima, e la \_\_\_\_\_, dopo (cfr. consid. 2.6.1). I salari sono stati accertati dall'Ispettrice AI (doc. 119) e riportati nella decisione impugnata. Essi sono del resto rimasti incontestati. 2.6.3. Dal raffronto dei redditi è risultato al 1° gennaio 2020 un grado d'invalidità del 36% ed al 1° gennaio 2021 del 27%, ciò che non permette di riconoscere il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. consid. 2.2). Rispetto alla precedente mezza rendita, l'aumento reddituale (reddito da invalida) accertato è da considerare quale modifica rilevante ai sensi dell'art. 17 LPGA (cfr. consid. 2.3), motivo per cui a ragione l'Ufficio AI ha soppresso in via di revisione la rendita. 2.7. L'assicurata, con riferimento alla STCA 32.2014 56, sostiene che nel caso in esame debba essere applicato il raffronto percentuale dei redditi per determinare il grado d'invalidità. Con un'abilità del 50% sia nell'abituale che in altre attività, ritiene dato il diritto ad una mezza rendita. Va qui ricordato che secondo giurisprudenza riassunta in 9C\_225/2016 del 14 luglio 2016, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvergleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C\_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C\_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 a ed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C\_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C\_294/2008

del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1) (cfr. STCA 32.2021.53 del 18 ottobre 2021 consid. 2.5). Ritornando al caso in esame, va fatto presente che l'analogia con la STCA 32.2014.56 non calza. In quella circostanza questa Corte aveva rilevato che l'assicurato, inabile al 40% sia nella sua abituale professione di polimeccanico che in altre attività confacenti il suo stato di salute, metteva a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa nell'abituale attività che continuava ad esercitare dopo il danno alla salute. Sconfessando la modalità di graduazione operata dall'Ufficio AI e la conseguente riduzione della rendita, in applicazione del raffronto dei redditi percentuali, questo Tribunale aveva concluso "... come l'assicurato eserciti con profitto l'attività svolta al momento dell'insorgenza del danno alla salute nella misura della capacità lavorativa attestata dai medici, ossia del 60%, il grado di invalidità del 40% va confermato ." Nella fattispecie concreta, invece, dopo il danno alla salute l'assicurata non ha continuato la sua attività indipendente. Essa, come visto, ha messo a maggior frutto la sua residua capacità nella nuova attività di segretaria conseguendo i salari esposti nella decisione contestata. Pertanto, l'Ufficio AI ha correttamente proceduto al metodo ordinario del raffronto dei redditi per calcolare il grado d'invalidità. 2.8. Va ora esaminato se l'Ufficio AI può sopprimere le rendite indebitamente percepite con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020, a motivo della violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurata. Va ricordato che per quanto concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI. L'art. 77 OAI prescrive che l'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato. La norma relativa all'obbligo di informare di cui all'art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall'art. 31 LPGa che regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni", senza peraltro che la norma dell'ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2). Nel caso concreto giustamente l'Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l'interessata non aveva tempestivamente notificato l'inizio di un'attività lucrativa, ciò che costituisce una violazione dell'obbligo d'informazione. È solo dal questionario relativo alla revisione, compilato e firmato dall'assicurata il 4 gennaio 2021 (doc. 114), che l'amministrazione ha saputo che dal 1° novembre 2018 l'interessata lavorava al 50% presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in qualità di segretaria. E questo nonostante che nelle motivazioni della decisione di 19 novembre 2012 di assegnazione di una rendita (doc. 70), di quella di riduzione della rendita del 29 aprile 2015 (doc. 102) e nella comunicazione del 12 ottobre 2015 (doc. 112) fosse esplicitamente indicato l'obbligo di informare, tra cui il "cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività lucrativa" (sottolineatura del redattore). Da quanto precede ne discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente all'amministrazione i salari da essa percepiti. Non avendolo fatto, l'assicurata ha violato l'obbligo d'informare e rettamente l'Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020. Decisione di restituzione 11 febbraio

2022 per complessivi fr. 22'808 relativi alle rendite indebitamente riscosse nel periodo 1.01.2020 - 28.02.2022 . 2.9. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1 e 2 OPGA prevedono che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione e che nella decisione di restituzione indica la possibilità di chiedere il condono. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Come rammentato dal TF con sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C\_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C\_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine di prescrizione ex art. 25 cpv. 2 LPGA comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine di prescrizione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C\_799/2017 dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C\_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C\_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). 2.10. Ritornando al caso in esame, come visto, tramite il questionario relativo alla revisione, compilato e firmato dall'assicurata il 4 gennaio 2021 (doc. 114), l'Ufficio AI è venuta a sapere dell'attività lucrativa da essa svolta dal 1° novembre 2018. Ed è solo con la ricezione del questionario del datore di lavoro compilato dalla \_\_\_\_\_ il 22 gennaio 2021 che l'amministrazione ha saputo l'ammontare dei salari versati (doc. 115). Visto quanto sopra, questo Tribunale evidenzia che dal momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'ammontare dei salari percepiti dalla ricorrente (22 gennaio 2021) sino al momento in cui è stato notificato il progetto di decisione del 14 luglio 2021 di "soppressione della rendita d'invalidità con effetto retroattivo a decorrere dal 01.01.2020 e restituzione delle rendite d'invalidità percepite indebitamente dal 01.01.2020 " (doc. 127) è trascorso meno di un anno e quindi il termine di prescrizione relativo, in applicazione sia del vecchio che del nuovo art. 25 cpv. 2 LPGA, risulta rispettato. Pertanto la richiesta di restituzione è tempestiva (DTF 146 V 217, consid. 3.4; cfr. anche sentenza 9C\_663/2014 del 23 aprile

2015 consid. 4.3 in fine: “ [...] Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C\_870/2013 del 29 aprile 2014; cfr. consid. 5.3) [...]” ; cfr. anche Kieser, ATSG – Kommentar, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534; cfr. sentenza 9C\_148/2020 del 2 luglio 2020, consid. 4.6.2; sentenza 8C\_594/2019 del 28 maggio 2020, consid. 4.3; sentenza 9C\_241/2018 del 2 aprile 2019, consid. 2.1; sentenza 9C\_34/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 1.1). Ciò vale anche se la quantificazione esatta è avvenuta più tardi, in concreto solo con la decisione dell'11 febbraio 2022 (cfr. sentenza 8C\_699/2010 dell'8 febbraio 2011, consid. 5.1, pubblicata in SVR 2011, IV Nr. 52 {“ [...] Vorliegend wäre der IV-Stelle die Bezifferung der Rückforderung ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen. Es ist indessen Folgendes zu beachten: Wird einer versicherten Person eine Rente zugesprochen und beantragt sie beschwerdeweise die Zusprechung einer höheren Rente, z. B. anstelle einer zugesprochenen Viertelsrente eine ganze Rente, genügt es - auch vor Bundesgericht -, wenn sie die Zusprechung dieser höheren Rente beantragt, auch wenn es ihr ohne weiteres möglich wäre, die höhere Rente zu beziffern. Indem hier sowohl im Vorbescheid als auch in der Verfügung vom 19. Januar 2010 festgehalten wurde, dass die von Dezember 2004 bis Dezember 2008 zu viel bezogenen Invalidenrenten zurückzubezahlen sind, wobei aus der Verfügungsbegründung klar ersichtlich war, dass die bezogenen Renten vollumfänglich zurückgefordert wurden, hat die Verwaltung die Rückforderung ausreichend präzise umschrieben [...]” } ). Infatti, già nel progetto di decisione del 14 luglio 2021 l'Ufficio AI aveva indicato la soppressione e la restituzione delle rendite con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020 in poi, avvertendo che a tal proposito “... riceverà una decisione di ordine di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a rimborso ” (pag. 476). Ne segue che la richiesta di restituzione delle rendite, il cui importo è stato quantificato il 26 gennaio 2021 in fr. 30'392, è tempestiva. Ne consegue che la richiesta di restituzione delle rendite, il cui importo di fr. 22'808 risulta essere corretto e non è stato del resto contestato, è tempestiva e va confermata. 2.11. Visto quanto sopra le decisioni impugnate sono da confermare, mentre il ricorso va respinto. 2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell'art. 82a LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.